



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Prot.n. 22756 del 24 novembre 2014

Autorizzazione all'organismo denominato "BioAgriCert srl" ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Piadina Romagnola", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con decreto 28 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 159 del 9 luglio 2013, l'organismo denominato "BioAgriCert srl" con sede in Casalecchio di Reno, Via Dei Macabraccia n.8/3-4-5, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale "Piadina Romagnola" fino all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito della registrazione da parte dell'Organismo comunitario;

Considerato che la indicazione geografica protetta "Piadina Romagnola", è stata registrata in ambito europeo con regolamento (UE) n.1174 della Commissione del 24 ottobre 2014;

Considerato che "BioAgriCert srl" ha adeguato il piano di controllo per la denominazione "Piadina Romagnola" apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il sopra citato regolamento;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione di un nuovo decreto di autorizzazione nei confronti di "BioAgriCert Srl";

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

D E C R E T A:

Articolo 1

“BioAgriCert Srl” con sede in Casalecchio di Reno, Via Dei Macabraccia n.8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012 per la indicazione geografica protetta “Piadina Romagnola”, registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 1174 della Commissione del 24 ottobre 2014.

Articolo 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per “BioAgriCert Srl” del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Articolo 3

1. “BioAgriCert Srl” non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta “Piadina Romagnola”, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. “BioAgriCert Srl” comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Articolo 4

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 ha validità triennale a decorrere dal 24 novembre 2014, data di entrata in vigore del Regolamento (UE) n.1174 della Commissione del 24 ottobre 2014.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare “BioAgriCert Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "BioAgriCert Srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "BioAgriCert Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 5

1. "BioAgriCert Srl" comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Piadina Romagnola" delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. "BioAgriCert Srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Piadina Romagnola" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Articolo 6

"BioAgriCert Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il decreto ministeriale 28 giugno 2013 è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore dal 24 novembre 2014.

F.to Il Direttore Generale
(Roberto Tomasello)